



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)
Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza dirigenziale

N. 42 del 07-05-2026

OGGETTO: Regolamentazione del traffico veicolare sul territorio comunale per la manifestazione "4 passi per Bovezzo" del 7 giugno 2026

Il Responsabile

Vista la richiesta dell'Ass. " Sport Fitness & co SSD srl" via Vernazze 3, 25073 Bovezzo prot. 5107 del 20/04/2025 inerente l'organizzazione della manifestazione benefica "4 passi per Bovezzo" patrocinata dall'Amministrazione Comunale da svolgersi domenica 7 giugno 2026;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 16/05/2025 di nomina dei Responsabili di Area e conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

Considerata l'opportunità di regolamentare in tal senso il transito dei veicoli sul territorio comunale per poter svolgere in sicurezza detta manifestazione;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza si rende necessario dal corso al provvedimento di cui sopra;

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Visto il DPR n° 495/92;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Ordina/autorizza

lo svolgimento della manifestazione sulle vie comunali per il giorno 7 giugno 2026 dalle ore 8,00 e sino a fine manifestazione, precisando che la manifestazione podistica non competitiva non comporta la chiusura di alcuna via e che il traffico veicolare non subirà alcuna deviazione né interdizione.

e' compito dell'associazione richiedente predisporre sul territorio ove necessario personale addetto al controllo viario.

Il richiedente è incaricato della disposizione della segnaletica come da indicazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, prevista dal Decreto Legislativo n. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione. Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza avranno decorrenza dal momento in cui la segnaletica viene disposta in loco in modo operante.

A norma dell'art. 3 – 4° comma della Legge 07.08.1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 – 3° comma del Decreto Legislativo n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di

chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenza di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/92.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico del richiedente.

Il Responsabile
Alessandro Ronchi

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.